

In ordine all'omessa indicazione del possesso di eventuali titoli di accesso alla riserva nei concorsi pubblici e sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio: le recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa.

I. L'indicazione del possesso dei titoli di riserva nell'ambito di un concorso pubblico è un elemento imprescindibile della domanda di partecipazione, la cui carenza non può, in alcun modo, essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso, invero, si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali, in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della *par condicio* dei candidati.

In ordine alla questione in esame, il TAR Puglia Bari, Sez. I, con decisione n. 931 del 01 luglio 2020, non ha mancato di rilevare che: *“resta fatto incontestato che il ricorrente non abbia indicato nella domanda di partecipazione la riserva spettantegli”*: pertanto, *“se il ricorrente ha ritenuto di non dover procedere a tale inserimento non può che assumersene l'integrale responsabilità”*.

In tal senso si è espressa anche la Terza Sezione del TAR Campania -Napoli con decisione n. 6900 del 02/11/2021; più precisamente, il TAR Campania ha evidenziato che: *“Tuttavia, come detto, nel caso concreto è il ricorrente ad aver omissso la dichiarazione del possesso del titolo, e ciò consente di non entrare neppure nel merito di aspetti che sono materialmente e logicamente esaminabili solo in presenza di una domanda di partecipazione completa, ab origine, di tutte le dichiarazioni che il concorrente aveva il diritto di fare ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione e punteggio”*.

Per tutto quanto innanzi, devono considerarsi legittimi i provvedimenti di esclusione assunti dalla P.A. allorché il candidato abbia omissso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, il possesso di un titolo di accesso alla riserva stabilita dal bando di concorso: ed invero, in tal caso, i provvedimenti risultano adottati in piena conformità alle espresse e specifiche disposizioni del

bando di concorso, che autovincolavano la successiva attività dell'amministrazione, senza alcuna possibilità di deroga e/o disapplicazione.

II. Quanto alla possibilità di attivare il cd. soccorso istruttorio, la Prima Sezione del TAR Bari, sempre con l'innanzi richiamata decisione n. 931 del 01 luglio 2020, ha precisato che: *“Quanto poi all'invocata applicazione al caso di specie del soccorso istruttorio, costituisce ormai acquisizione giurisprudenziale quieta quella secondo cui il ricorso al soccorso istruttorio non può giustificarsi nei casi in cui esso confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale **ciascuno debba necessariamente sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda di partecipazione.***

Ove, infatti, con la propria condotta partecipativa, si sia omissivo di far constare titoli di studio, di preferenza o esperienze professionali, il soccorso istruttorio, ove concretamente posto in essere, realizzerebbe una sostanziale rimessione in termini per presentare una domanda completa e, in tal modo, costituirebbe null'altro che un vulnus diretto al principio di parità di trattamento dei candidati che competano in sede concorsuale per l'assegnazione di un incarico lavorativo”.

Dunque, i provvedimenti di esclusione disposti in ordine a domande carenti della dichiarazione relativa al possesso di titoli di riserva si appalesano del tutto legittimi e non ledono assolutamente il legittimo affidamento dei ricorrenti, tenuto conto che, in attuazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti, era loro preciso ed espresso onere di dichiarare di volersi avvalere della riserva.

III. Né, tanto meno, può assolutamente dubitarsi della legittimità di un bando di concorso che oneri ciascun candidato di dichiarare il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di legge, prescrivendo contestualmente che l'assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio.

Su punto, sempre la Prima Sezione del TAR Bari, con successiva decisione n. 1796 del 02 dicembre 2021, ha ribadito che: *“la previsione del bando di concorso, impugnata solo con*

l'odierno gravame, che ha imposto l'onere - certamente non gravoso- di indicazione dei titoli di riserva nella domanda di partecipazione, pena la perdita del beneficio, non può considerarsi affetta da arbitrarietà, essendo, viceversa, espressione dei principi di efficienza ed economicità, in quanto finalizzata ad esonerare legittimamente l'Amministrazione da indagini che avrebbero in ogni caso potuto incidere sulla celerità del procedimento e sulla possibilità di errori in assenza di specifiche indicazioni da parte dei candidati".

Maggio 2023